



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**DECRETO DI SEQUESTRO
-ARTT.253 E SEGG., C.P.P.-**

Il Pubblico Ministero,
procedimento suindicato nei confronti di:

visti gli atti del

per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7c.p.

perché, con condotte diverse ma convergenti verso il medesimo fine, con artifici e raggiri, consistiti nell'ottenere dalla società ~~OMISSIS~~ per il tramite della concessionaria Autoimport di Roma due finanziamenti rispettivamente dell'importo di € 15.829,93 ~~TIZIA~~ ed € 17.643,46 ~~CAIO~~ per l'acquisto di due autovetture; inducendo in errore la società finanziaria sull'autenticità delle buste paga presentate, in realtà false (ma identiche nell'indicazione del datore di lavoro e del salario mensile corrisposto) si procuravano il profitto ingiusto pari all'acquisto e alla disponibilità dell'autovettura Opel Corsa tg. ~~OMISSIS~~ (~~TIZIA~~) e dell'autovettura Opel Corsa tg. ~~OMISSIS~~ (~~CAIO~~) entrambe rivendute dopo pochi mesi, con pari danno della società finanziaria, che dopo la concessione dei finanziamenti non otteneva il pagamento delle rate, da ritenersi ingente.
In Roma marzo e gennaio 2007

ritenuto che appare necessario sottoporre a sequestro le due autovetture:

Opel Corsa tg. QM15915 (acquistata da TIA) e
dell'autovettura Opel Corsa tg. QM15915 (acquistata da CMO
) che costituiscono corpo di reato;

rilevato, infatti, che trattasi di corpo di reato ed anzi di cose che
costituiscono il profitto del reato delle quali è indispensabile allo
stato disporre il sequestro

visto l' art. 253 c.p.p.,

DISPONE

il sequestro penale delle autovetture:

Opel Corsa tg. QM15915 e dell'autovettura Opel Corsa tg.
QM15915 attualmente nella disponibilità di SEMPRONIO e
MEVIO delegando per l'esecuzione **Ufficiali della sezione**
di PG della Polizia di Stato, che cureranno la consegna del
presente provvedimento all'interessato, se presente;
ROMA, 8 ottobre 2007

Il Sost. Proc. della Repubblica

Stampa illeggibile

15-10-07
JK

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

composto dai signori Magistrati

Dott.	Vincenzo	Capozza	Presidente
Dott.	Bruno	Scicchitano	Giudice
Dott.	Luca	Della Casa	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio il 20.12.2007 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di riesame presentata il 7.12.2007 da SEMPRONIO avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma in data 8.10.07;

- Dispositivo depositato il 20.12.2007 con riserva di deposito della motivazione -.

osserva

All'udienza del 20.12.2007 la difesa insisteva per l'annullamento del decreto riportandosi ai motivi scritti. SEMPRONIO risulta terzo interessato ultimo acquirente del bene.

Il P.M. presso il Tribunale di Roma, in data 8.10.2007, formulando l'ipotesi di reato di cui all'art. 640 e 61. n.7 c.p. a carico di TIZIA E CAIO ai danni della soc. OMISSIS emetteva decreto di sequestro delle autovetture Opel Corsa tg. OMISSIS e OMISSIS

Il collegio ritiene che la richiesta di annullamento del decreto emesso dal P.M. debba essere accolta, sulla base dell'analisi del contenuto del provvedimento impugnato e alla luce dell'ultimo intervento delle sezione unite della Corte di Cassazione in ordine ai poteri di integrazione del Tribunale del Riesame in materia di finalità probatorie del sequestro.

Ed invero, il decreto in epigrafe indicato non contiene motivazione alcuna in ordine alla concreta finalità probatoria perseguita, limitandosi alla affermazione che quanto sequestrato "costituisce corpo del reato ed anzi di cose che costituiscono il profitto del reato delle quali è indispensabile allo stato disporre il sequestro".

La motivazione indicata non appare sufficiente a sostenere concrete ragioni probatorie, assumendo caratteri astratti di "clausola di stile"; non si comprende infatti di quale accertamento tecnico-istruttorio possono essere oggetto le due

autovetture (mentre eventuali finalità preventive, in relazione all'ipotizzato reato, possono essere tutelate mediante il ricorso ad altri istituti) .

Al riguardo, le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione – annullando senza rinvio un decreto di sequestro immotivato in punto di finalità probatorie - (sent. n. 2/2004 – c.c. 28 gennaio 2004, depositata il 13 febbraio 2004, ricorrente Ferazzi) – hanno affermato, per un verso, la necessità che il sequestro a fini di prova del “corpo del reato” deve, comunque, essere sorretto da una concreta finalità probatoria e, per altra parte, come detta finalità deve essere esplicitata dal P.M., nella parte motiva del decreto, non potendo il Tribunale del riesame, a fronte della omessa individuazione da parte del P.M., nel decreto di sequestro, delle esigenze probatorie, delineare, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro.

In buona sostanza, il Supremo Collegio ha escluso che il Tribunale del riesame possa integrare il titolo cautelare.

Mancando una motivazione reale in ordine alla ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura, il decreto deve essere annullato.

P.Q.M.

Annulla l'impugnato decreto.

Si comunichi.

Roma 20.12.2007

Il giud. Est.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

Roma, il 28 DIC. 2007



IL CANCELLIERE